

# **REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE COMUNE DI TERNENGO**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento e la fruizione del servizio di trasporto di persone anziane, disabili e in situazione di particolare fragilità.

## **Art. 2**

### **Finalità**

Il servizio è finalizzato a favorire gli spostamenti dei cittadini anziani e disabili per facilitarne l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche o private e/o il ritorno dalle strutture stesse al proprio domicilio.

Il servizio di trasporto può essere effettuato in forma sia collettiva che individuale, secondo le esigenze e la destinazione.

## **Art. 3**

### **Destinatari del servizio**

Il servizio di trasporto è prestato solo a favore di persone anziane, disabili, residenti nel Comune di Ternengo, senza disponibilità di auto propria, privi di idonea rete familiare o informale e impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale.

## **Art. 4**

### **Descrizione del servizio**

I trasporti sono organizzati dal Comune di Ternengo, anche mediante collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale;

Il servizio viene prestato a mezzo autoveicolo con conducente.

Il mezzo è di proprietà o comunque a disposizione del Comune.

Il Conducente deve essere un soggetto individuato tra i volontari iscritti nelle relative Associazioni presenti sul territorio comunale.

I trasporti possono essere effettuati "una tantum" (o anche per più volte, ma per periodi brevi); in quest'ultimo caso i servizi sono programmabili con preavviso dell'utente al Comune stesso, di almeno 3 giorni.

L'Amministrazione comunale garantisce di norma il servizio dalle ore 7.30 alle ore 18.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, sia sul territorio comunale sia all'esterno di esso e, previo accordo, anche nei giorni festivi.

Non è concesso il trasporto di ammalati gravi e infermi per la cui mobilità occorranza ausili speciali e/o mezzi di trasporto specifici.

I cittadini utenti e/o i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali sopravvenuti imprevisti.

I cittadini utenti e/o i loro familiari sono inoltre tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie agli uffici comunali (orari, destinazione e oggetto del trasporto) che saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003.

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso**

Per l'accesso al servizio, il cittadino, o un suo familiare, deve sottoscrivere apposito modulo di domanda.

In caso di particolare difficoltà o di urgenza la richiesta può essere telefonica.

L'ammissione a usufruire del servizio è di competenza degli uffici comunali che valutano le condizioni di ammissibilità e che possono, eventualmente, richiedere l'esibizione di documenti o certificati o attestazioni comprovanti lo stato complessivo di necessità del richiedente, sulla base di quanto disposto al precedente articolo 3.

Di ciò si terrà conto anche per stabilire priorità nell'erogazione del servizio (articolo 6).

La richiesta di trasporto potrà essere soddisfatta compatibilmente con la disponibilità di risorse e tenendo conto delle priorità stabilite nel successivo articolo.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di precedenza**

Nel caso in cui lo svolgimento del Servizio non possa essere assicurato a causa dell'accertata contestualità di più domande, gli uffici comunali danno priorità al richiedente la cui situazione sia di maggior gravità e, a parità di gravità, all'ordine temporale di presentazione della domanda.

#### **Art. 7**

##### **Cessazione del servizio**

La sopravvenuta modifica della situazione rappresentata nell'istanza, in qualsiasi momento avvenga, comporta la cessazione del servizio laddove la modifica stessa, se valutata in sede istruttoria, avrebbe determinato l'esclusione del richiedente dalla fruizione del servizio.

#### **Art. 8**

##### **Condizioni di sicurezza – assicurazione**

Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo di dimora abituale o da altro luogo al veicolo, deve avvenire in condizioni di sicurezza per l'utente e l'operatore. Va pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di accompagnatori personali o di altri ausili ritenuti necessari, reperiti dall'utente stesso.

La polizza assicurativa del mezzo deve coprire i danni al conducente dello stesso, oltre ai rischi della Responsabilità Civile a norma legge.

#### **Art. 9**

##### **Sospensione del servizio**

Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, la temporanea indisponibilità di mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e l'assenza o indisponibilità di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

#### **Art. 10**

##### **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

Annualmente l'Organo Esecutivo Comunale può deliberare che l'utenza (e non l'eventuale accompagnatore) sia tenuta a concorrere al costo del servizio stabilendo:

- a) la tariffa per ogni trasporto effettuato a titolo di rimborso spese. Tale tariffa verrà introitata direttamente dall'Associazione incaricata del servizio e sarà posta in detrazione nella rendicontazione delle spese sostenute;
- b) l'eventuale l'indicatore ISEE al di sotto del quale il richiedente viene esentato dal pagamento della tariffa;
- c) il valore ISEE oltre il quale il richiedente verrà escluso dal servizio in quanto possiede capacità economiche tali da poter sopperire in modo autonomo di un analogo servizio di trasporto;
- d) l'esenzione dal pagamento della tariffa per il trasporto dei portatori di handicap e persone con patologie croniche (es. dializzati);

Per la definizione della tariffa si può tener conto anche delle seguenti variabili:

- spostamenti all'interno del territorio comunale;
- servizi di trasporto fuori del territorio comunale per spostamenti inferiori a 40 Km tra andata e ritorno;
- servizi di trasporto fuori del territorio comunale per spostamenti superiori a 40 Km tra andata e ritorno.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, per quanto applicabili, le norme dello Stato e delle Regioni, i Regolamenti comunali e distrettuali vigenti in materia.

#### **Art. 13**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.